



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**
nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025

composta dai magistrati:

- Dott. Renato CATALANO - Presidente f.f.
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Primo Referendario
Dott. Antonio MARSICO - Primo Referendario
Dott. Marco MAZZOCCHI - Referendario (*relatore*)

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Comune di Ascoli Piceno (AP)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visti, in particolare, l'art. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni" e "Revisione straordinaria delle partecipazioni";

Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto

2014, n. 114, rubricato “Riconizzazione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate”;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, del d.lgs. n. 175/2016”, e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante “Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20, d.lgs. n. 175/2016”;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 31/2025/INPR;

Vista l’ordinanza presidenziale di convocazione dell’odierna Camera di consiglio;
Udito il relatore dott. Marco Mazzocco;

FATTO E DIRITTO

1. La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs., 19 agosto 2016, n. 175.

Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), ha codificato le molteplici disposizioni intervenute nel corso degli anni a modificare il quadro ordinamentale in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche, riconducendo ad unità il frammentario corpus normativo regolatore della materia ed imponendo regole più stringenti, anche in riferimento al costante e tempestivo aggiornamento dei dati relativi alle singole partecipazioni, al fine di contenerne i costi ed evitare la proliferazione di enti inefficienti.

Tra le misure introdotte per il perseguimento di tale finalità figura lo strumento dei piani di razionalizzazione di cui agli artt. 20 e 24 TUSP.

I piani di razionalizzazione sono misure organizzative periodiche volte a verificare le condizioni di mantenimento delle partecipazioni in singole società partecipate e/o l’esigenza di adozione di misure correttive, onde evitare che le stesse possano generare perdite suscettibili di incidere negativamente sull’equilibrio di bilancio degli enti partecipanti o, comunque, costituire fonte di costi eccessivi, non giustificati nella prospettiva

degli interessi pubblici che le amministrazioni sono chiamate a perseguire.

In particolare, l'art. 20 TUSP, rubricato *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, statuisce al comma 1 che *"(...) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

A mente del riportato disposto, l'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni - avviata con la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 TUSP quale misura *una tantum* - assume, dunque, carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all'esame dell'assetto complessivo delle società partecipate.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno, avendo riguardo alla situazione delle partecipazioni esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, come si ricava dalla tempistica declinata dall'art. 26 TUSP, secondo cui *"alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*.

Nello specifico, l'art. 20, co. 2, TUSP prevede l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ove ricorrono, alternativamente, le seguenti ipotesi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP (ossia società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ovvero non svolgenti attività rientranti nelle ipotesi enumerate dall'art. 4, co. 2 TUSP);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti adottati devono essere trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del D.lgs. 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio presso il MEF di cui all'art. 15 TUSP, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La trasmissione dei piani alla Corte dei conti non assolve mere finalità conoscitive, ma è funzionale allo svolgimento di *"una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità"*, finalizzato a verificare la conformità del piano, e dei conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni di cui all'art. 20 TUSP (Corte conti, sez. riun. contr., del. n. 19/2020/REF), nella prospettiva di stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (Corte conti, sez. aut., del. n. 29/2019/FRG), fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'onere di segnalare possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (cfr. art. 52 c.g.c.).

La giurisprudenza contabile, a partire dai primi arresti in materia della Sezione delle Autonomie (del. n. 19/SEZAUT/2017/INPR e n. 22/SEZAUT/2018/INPR), ha evidenziato come, pur essendo gli esiti della cognizione rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, sussiste in capo ad esse l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alle scelte effettuate, sia per giustificare gli interventi di riassetto (alienazione, fusione o altre misure di razionalizzazione), sia per legittimare il mantenimento della partecipazione senza interventi.

Tale motivazione deve essere declinata avendo riguardo al profilo della persistente osservanza dei vincoli di scopo e di attività di cui all'art. 4, co. 1 e 2 TUSP, della sussistenza o meno dei fattori di criticità di cui all' art. 20 comma 2 TUSP, nonché della compatibilità della scelta con i criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria di cui all'art. 5 TUSP (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021).

Si è altresì consolidato l'indirizzo secondo cui la rilevazione, in sede di revisione periodica, di una delle situazioni di cui all'art. 20, co. 2 TUSP non vincola di per sé l'amministrazione

a dismettere la partecipazione (mediante alienazione della stessa ovvero scioglimento della società), potendo l’Ente – nell’esercizio della propria discrezionalità e previa adeguata motivazione – determinarsi nel senso del mantenimento della partecipazione previa adozione di altre misure di razionalizzazione, individuate in relazione alle peculiarità del caso concreto (cfr. *ex multis*; Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 272/2021/VSG; Sez. reg. contr. Liguria del. n. 69/2023/VSG; Sezione delle Autonomie, del. n. 10/SEZAUT/2024/FRG).

Peraltro, come è stato osservato, nell’esercizio di tale potere discrezionale l’amministrazione deve pur sempre operare nel rispetto dei parametri di legittimità dell’azione amministrativa, ciò implicando la necessaria conformità delle scelte di razionalizzazione – sindacabili da questa Corte sotto il profilo della legittimità/regolarità in sede di verifica dei piani di revisione - ai canoni di proporzionalità, ragionevolezza, logicità e adeguatezza al perseguimento dei fini previsti dal legislatore (cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Lazio, del. n. 47/2021/GEST).

Va infine ricordato che la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 20 TUSP comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un minimo e un massimo edittale, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (articolo 20, comma 7, TUSP).

2. I provvedimenti di razionalizzazione adottati dal Comune di Ascoli Piceno

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Comune di Ascoli Piceno, in data 26 settembre 2017, ha adottato la delibera di Consiglio comunale n. 42, con oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare*”, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo ed acquisita agli atti d’ufficio con il protocollo n. 3225 in data 12 ottobre 2017.

In seguito, in applicazione dell’art. 20 del d. lgs. 175/2016, ha provveduto ad inviare a questa Sezione di controllo anche i correlati successivi piani di razionalizzazione periodica.

Nella presente deliberazione – che fa seguito, nell’ambito della ciclicità dei controlli, alla delibera n. 13/2023/VSG precedentemente adottata dalla Sezione in ordine ai pregressi piani di razionalizzazione adottati dal Comune - saranno oggetto di valutazione le

risultanze della attività di ricognizione periodica in relazione alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2023, di cui alla deliberazione n. 103/2024, assunta dal Consiglio comunale di Ascoli Piceno in data 19 dicembre 2024, recante “*Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023*”.

Trattasi dell’ultimo piano di razionalizzazione trasmesso dal Comune di Ascoli Piceno a questa Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d. lgs. 175/2016.

Resta fermo che, ove funzionale alle valutazioni del Collegio e tenuto conto del carattere necessariamente continuativo dell’attività di revisione, potranno essere richiamate e considerate le risultanze dei piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente.

3. La revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Ascoli Piceno alla data del 31 dicembre 2023. Rilievi di carattere generale.

Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ascoli Piceno alla data del 31 dicembre 2023 sono state oggetto, come già rilevato, della deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 19 dicembre 2024, acquisita agli atti di questa Sezione regionale di controllo in data 9 gennaio 2025 (prot. n. 55).

A corredo dell’atto, è stata trasmessa la seguente ulteriore documentazione:

- scheda per la rilevazione delle partecipazioni, modello MEF – dati relativi all’anno 2023
– all. “A”;
- schede partecipazioni non più detenute – all. “B”;
- Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;
- “*Relazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 201 del 2022 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

La deliberazione risulta pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente – sezione “Amministrazione trasparente”, “società partecipate”.

Dall’esame del citato provvedimento consiliare del Comune di Ascoli Piceno e dai relativi allegati, in esito alla revisione periodica, è emersa la situazione delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall’Ente al 31 dicembre 2023, come esposta nel seguente quadro di sintesi:

PARTECIPAZIONI DIRETTE			
Partecipata	Quota	Attività svolta	Esito della rilevazione al 31/12/2023
ASCOLI RETI GAS SRL	100%	Gestione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas	Mantenimento senza interventi
ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.	60%	Gestione servizio rifiuti, manutenzione parchi e pubblica illuminazione	Mantenimento senza interventi
ASTERIA per lo sviluppo tecnologico e per la ricerca applicata SCARL (in liquidazione).	1,02%	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria. Collaudi ed analisi tecniche dei prodotti	Liquidazione per fallimento (cancellata dal registro delle imprese in data 7.02.2025)
CIIP S.p.a.	17,8759%	Gestione servizio idrico integrato	Mantenimento senza interventi
START S.p.a.	32,24%	Trasporto pubblico locale	Mantenimento senza interventi
START PLUS SCARL	27,0816%	Trasporto pubblico locale	Mantenimento senza interventi
PICENO SVILUPPO S.c.a.r.l. (in liquidazione)	1,17%	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	Liquidazione per fallimento

PARTECIPAZIONI INDIRETTE – Società tramite: CIIP S.p.a.			
Partecipata	Quota	Attività svolta	Esito della rilevazione al 31/12/2023
HYDROWATT S.p.a.	40%	Produzione di energia elettrica	Mantenimento senza interventi

PARTECIPAZIONI INDIRETTE – Società tramite: START S.p.a.			
Partecipata	Quota	Attività svolta	Esito della rilevazione al 31/12/2023

START PLUS Scarl	84%	Trasporto pubblico locale	Mantenimento senza interventi
TIBURTINA BUS S.r.l.	0,56%	Gestione di stazioni per autobus	Mantenimento senza interventi

Fonte: Elaborazione Cdc su dati deliberazione Consiglio comunale di Ascoli Piceno n. 103/2024

Per quanto risulta agli atti di questa Sezione regionale di controllo, nel periodo a partire dall’entrata in vigore del TUSP e sino alla data ricognizione ordinaria oggetto d’esame (31.12.2023), il Comune di Ascoli Piceno non ha proceduto a nuove acquisizioni societarie.

Ciò posto, venendo alla disamina del piano di razionalizzazione adottato dal Comune, il Collegio ritiene di dover svolgere alcuni rilievi di carattere generale.

Va anzitutto rilevata l’assenza, tra la documentazione a corredo della deliberazione consiliare n. 103/2024, della relazione tecnica prevista dall’art. 20 comma 2 del TUSP.

Il Collegio evidenzia come tale relazione costituisca senz’altro la sede più idonea per la ricostruzione delle valutazioni giuridiche ed economiche poste alla base degli esiti dell’attività di revisione formalizzati nel piano, previa illustrazione, per ciascuna società, dei principali dati inerenti all’attività svolta (anche al fine di consentire le necessarie valutazioni in relazione all’osservanza dell’art. 4 TUSP), alla sua organizzazione e al suo andamento economico, anche mediante analisi critica degli eventuali fattori di rischio per il suo equilibrio finanziario. Ciò nell’ottica di rendere comprensibile il percorso motivazionale sotteso alle scelte (mantenimento, dismissione, azione di contenimento dei costi) adottate dall’ente in relazione a ciascuna delle partecipazioni (cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche deliberazione n. 12/2025/VSG).

L’assenza della relazione tecnica si risolve, pertanto, in una carenza motivazionale del piano in ordine alle determinazioni assunte dall’Amministrazione, che non si presta ad essere colmata sulla scorta delle sole risultanze delle schede di rilevazione MEF allegate al piano (all. A e B), la cui forma schematica e sintetica delle schede stesse non si adatta alla necessità di approfondire con l’opportuna analiticità la situazione delle singole società (cfr. Sezione contr. Marche, deliberazione n. 12/2025/VSG).

La Sezione invita pertanto l’Amministrazione comunale a predisporre, in sede di

approvazione dei futuri piani di razionalizzazione, una adeguata relazione tecnica, con ogni elemento informativo utile a ricostruire il percorso motivazionale seguito e le valutazioni, anche economiche, effettuate in via preliminare rispetto alle scelte discrezionali compiute in sede di razionalizzazione periodica.

Si deve inoltre rilevare che il Comune di Ascoli Piceno, come risulta dalle schede allegate alla deliberazione consiliare oggetto di esame, ha dichiarato, in merito alla totalità delle partecipazioni dirette ed indirette delle quali ha previsto il mantenimento, di non ravvisare esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lettera f) del TUSP. Va tuttavia rilevata la carentza, nel piano di revisione esaminato, di una argomentata analisi sui costi di funzionamento delle singole società da cui poter desumere il percorso logico che ha condotto ad escludere la “*necessità*” di contenimento dei suddetti costi. Il Collegio, pertanto, ricorda l’importanza di svolgere, in sede di razionalizzazione, un’adeguata analisi sui costi di funzionamento, esplicitando, ove sussistenti, le ragioni per le quali l’ente non ritenga necessario adottare azioni di contenimento dei costi, soprattutto laddove l’analisi dei dati dei bilanci societari ne evidenzi, nel tempo, l’incremento” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 18/2025/VSG). In tal senso, la relazione tecnica di cui all’art. 20, comma 2 del TUSP, da predisporre a corredo dei singoli piani di razionalizzazione, appare certamente la sede più adeguata ad illustrare anche le valutazioni svolte su tale fronte.

Ciò premesso, sulla scorta del contenuto della deliberazione n. 103/2024 in questa sede esaminata, della documentazione allegata alla stessa e degli ulteriori atti consultati dalla Sezione, va rilevato quanto segue in ordine alle decisioni assunte dal Comune di Ascoli Piceno relativamente alle singole partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2023.

3.1. ASCOLI RETI GAS S.r.l.

Ascoli Reti Gas, società interamente partecipata dal Comune di Ascoli, si occupa della gestione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas nel Comune medesimo, nonché nel territorio di altri comuni limitrofi. Tale attività ricondotta dall’Amministrazione alla “*produzione di servizi di interesse generale*” ex art. 4, co. 2 lett. a) TUSP.

L’organizzazione societaria si connota per la presenza di un amministratore unico e un numero medio di 8 dipendenti. Sotto il profilo dell’andamento economico, in base alle schede MEF redatte dall’Ente, la società, ha registrato, nel quinquennio 2019-2023, un

risultato d'esercizio sempre positivo, con un fatturato medio nel periodo 2021-2023 ampiamente superiore al milione di euro, come meglio evidenziato nei seguenti prospetti riepilogativi:

Esercizio	2023	2022	2021	2020	2019
Risultato	124.378	159.948	409.826	413.845	25.710

Esercizio	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.888.158	3.975.658	5.044.841
A5) Altri Ricavi e Proventi	519.211	210.046	460.386
di cui Contributi in conto esercizio	12.528	14.339	206.264

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni indicate alla deliberazione Consiglio comunale di Ascoli Piceno n. 103 del 19.12.2024

In sede di piano di revisione l'Amministrazione ha deliberato il mantenimento di tale partecipazione *"senza [...] ulteriori interventi di razionalizzazione"*, non ravvisando alcuna delle criticità di cui all'art. 20, co. 2 TUSP.

3.2. Ascoli Servizi comunali S.r.l.

Ascoli Servizi Comunali S.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, di cui il Comune di Ascoli Piceno detiene, in via diretta, una quota di capitale sociale pari al 60,00%, mentre il rimanente 40% è detenuto dalla società ECOINNOVA s.r.l.

La stessa - da qualificarsi come società a controllo pubblico stante la partecipazione di maggioranza detenuta dall'Amministrazione comunale - è affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del territorio piceno; svolge inoltre servizi del campo della manutenzione di parchi e giardini e della pubblica illuminazione. Tale attività viene qualificata dal Comune come *"produzione di servizi di interesse generale"* ex art. 4, co. 2 lett. a) TUSP.

Per quanto emerge dalla documentazione a disposizione, l'organizzazione societaria si connota per la presenza di un consiglio di amministrazione composto da 3 membri e un numero medio pari a 62. Il fatturato dell'ultimo triennio registra una media ampiamente superiore al milione di euro (fatturato 2023 pari a 18,49 milioni di euro), mentre il risultato di esercizio nell'ultimo quinquennio è stato sempre positivo (utile 2023 pari a 381.138 euro), e caratterizzato da un trend crescente, come meglio evidenziato dai prospetti riepilogativi

che seguono:

Esercizio	2023	2022	2021	2020	2019
Risultato	381.138	275.740	210.124	78.148	40.656

Esercizio	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.499.467	14.559.192	13.197.964
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.835.068	2.794.900	2.722.605
di cui Contributi in conto esercizio	0	12.750	21.671

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni indicate alla deliberazione Consiglio comunale di Ascoli Piceno n. 103 del 19.12.2024

Nel piano di revisione esaminato il Comune ha disposto il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

3.3. ASTERIA per lo sviluppo tecnologico e per la ricerca applicata s.c.r.l. (in liquidazione).

Dalla visura camerale aggiornata risulta che il processo di liquidazione della società cooperativa a responsabilità limitata ASTERIA, avviato in data 15 marzo 2013, si è concluso in data 7 febbraio 2025, mediante la cancellazione dal registro delle imprese per chiusura del fallimento.

3.4. CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari s.p.a.

CIIP s.p.a. è una società a totale partecipazione pubblica partecipata da 59 Comuni, rispondente al modello della società *in house*, soggetta a controllo analogo congiunto, realizzato mediante patti parasociali. L'assetto attuale della società è frutto della operazione di fusione per incorporazione in CIIP della società pubblica Vettore Servizi Integrati ambientali s.p.a., realizzata nel 2005. Il Comune di Ascoli Piceno detiene su tale organismo una quota pari al 17,87% del capitale sociale.

La società gestisce dal 2008 il servizio idrico integrato (SII) nel territorio dell'ATO 5 Marche sud (che copre il territorio della provincia di Ascoli Piceno e gran parte di quello fermano), in virtù della convenzione di affidamento del servizio, approvata con delibera dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito n. 18 del 28/11/2007, con termine finale fissato al 2047.

Nello specifico, in qualità di Gestore unico del servizio idrico integrato (SII) - disciplinato nella Regione Marche dalla L. R. n. 30/2011, a sua volta attuativa della normativa nazionale

di cui al D.lgs. n. 152/2006, art. 141 ss. - CIIP s.p.a. "si occupa del ciclo completo dell'acqua nel territorio dei Comuni soci, dalla captazione alla depurazione, passando per l'adduzione, la distribuzione e il mantenimento di collettori e fognature", operando pressoché esclusivamente nel territorio degli enti pubblici territoriali partecipanti, in conformità alla previsione statutaria, implicata dal modello dell'*in house*, che gli impone di realizzare l'80% del fatturato nei rapporti con i soci pubblici.

Dalla documentazione in atti risulta che la società ha un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, a fronte di un numero di dipendenti pari a 258; gli ultimi cinque esercizi risultano chiusi in utile, con un risultato positivo al 31.12.2023 pari ad euro 7.425.888; nel triennio ha registrato un fatturato passato dai 50 milioni di euro ca. del 2021 ai 58 milioni ca. del 2023, come meglio dettagliato nei seguenti prospetti sintetici:

Esercizio	2023	2022	2021	2020	2019
Risultato	7.425.888,00	1.888.829,00	6.639.646,00	3.984.147,00	5.993.709,00

Esercizio	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.588.423,00	55.166.887,00	50.061.987,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.886.485,00	4.254.815,00	5.174.235,00
di cui Contributi in conto esercizio	2.179.264,00	3.134.043,00	1.495.784,00

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni indicate alla deliberazione Consiglio comunale di Ascoli Piceno n. 103 del 19.12.2024.

Nel piano di revisione esaminato il Comune ha disposto il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

3.4.1 Hydrowatt s.p.a. (partecipazione indiretta tramite CIIP s.p.a.)

Hydrowatt s.p.a. è una società attiva nella costruzione e gestione di impianti idroelettrici, indirettamente partecipata dal Comune di Ascoli Piceno tramite CIIP s.p.a., che detiene una partecipazione pari al 40% del capitale sociale. Nell'ultimo triennio ha registrato una media di fatturato superiore al milione di euro e gli ultimi cinque esercizi risultano chiusi in utile.

In merito a detta società l'Ente - sebbene deliberando formalmente il "*mantenimento senza interventi*" della partecipazione - ha dato atto che "*con atto del Consiglio di Amministrazione n. 207 del 22 dicembre 2023 CIIP ha deliberato di procedere all'attuazione dell'iter procedimentale volto all'alienazione delle partecipazioni in Hydrowatt Spa*". In esito a tale proposta, sulla base di

quanto emerge dagli atti, il Comune di Ascoli Piceno ha adottato l'atto di CC n. 24 del 11/04/2024, con il quale ha espresso parere favorevole all'autorizzazione della cessione delle partecipazioni detenute da CIIP Spa in Hydrowatt Spa.

Dal bilancio consuntivo 2024 di CIIP – pubblicato sul sito *web* della stessa – risulta che in data 06/05/2024 l'assemblea dei soci ha approvato l'operazione di cessione, il cui perfezionamento è stato tuttavia sottoposta dalla controparte alla condizione dell'effettivo reperimento del finanziamento necessario per l'acquisizione, condizione non ancora realizzata e con termine finale fissato al 31 marzo 2025, successivamente prorogato al 31 dicembre 2025.

In merito il Collegio, nel prendere atto dell'operazione di cessione prevista per tale partecipazione indiretta (in considerazione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci di CIIP), invita l'Ente a monitorare l'effettiva attuazione della misura e relazionare al riguardo in occasione del prossimo piano di razionalizzazione.

3.5 Piceno Sviluppo s.c.r.l. (in liquidazione).

La Piceno Sviluppo è una società consortile a responsabilità limitata, costituita nel 1997, di cui il Comune di Ascoli Piceno detiene una quota pari all'1,7% del capitale sociale.

L'Amministrazione, in sede di revisione, ha dato conto che “*con provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno è stata emessa sentenza di fallimento (n. 35 del 6/6/2016) ed è stato nominato [il] curatore fallimentare [...]*”, senza tuttavia fornire alcun elemento aggiuntivo sia in merito all'attuale stato della procedura, sia in ordine alle misure eventualmente adottate a tutela dei propri interessi (possibili rapporti creditori/debitori con la partecipata, eventuali conteziosi in atto e potenziali oneri a carico del bilancio comunale).

Pertanto, la Sezione raccomanda all'Ente, per il futuro, di monitorare costantemente l'andamento della procedura concorsuale, relazionando adeguatamente sul punto in occasione del prossimo piano di razionalizzazione, anche sotto il profilo delle iniziative eventualmente adottate per assicurare tutela ai propri interessi nell'ambito del percorso di dismissione in atto.

3.6 START s.p.a.

La società START è un organismo direttamente partecipato dal Comune di Ascoli Piceno per una quota pari al 32,24% del capitale sociale. Come emerge dalla visura camerale, il

residuo capitale è distribuito tra altri soci pubblici: Provincia di Ascoli Piceno (32,96%), Comune di San Benedetto Del Tronto (28,79% compresa la partecipazione AMS Spa); altri n. 8 Comuni della Vallata del Tronto che complessivamente detengono quote azionarie pari al 6,01%. Secondo quanto rappresentato dal Comune di Ascoli nelle schede MEF allegate al piano di revisione, nonostante la partecipazione interamente pubblica l'organismo non risulta qualificabile come società *in house*, pur trattandosi di organismo controllato dall'Amministrazione comunale nella forma del controllo congiunto.

La società esercita attività di trasporto pubblico locale a mezzo bus, in base a contratti di servizio regionali e comunali, con attività prevalente nella zona denominata “bacino AP/2”. In particolare, come si desume dalle informazioni riportate sul sito web della società, la stessa opera nel territorio dei Comuni di Ascoli Piceno, Folignano e San Benedetto Del Tronto e, più in generale, nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e di province limitrofe¹. L'attività svolta dalla società viene qualificata dal Comune come “*produzione di servizi di interesse generale*” ex art. 4, co. 2 lett. a) TUSP.

Per quanto emerge dalla documentazione a disposizione, l'organizzazione societaria si connota per la presenza di un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e un numero medio pari a 178. Dalla medesima documentazione emerge un risultato d'esercizio, riferito al periodo 2019-2023, negativo nell'anno 2019 e positivo per i restanti quattro esercizi; anche il fatturato dell'ultimo triennio (i cui dati – non riportati dal Comune di Ascoli Piceno nelle schede MEF allegate al piano – sono stati reperiti dal piano di revisione della Provincia di Ascoli Piceno) è risultato sempre superiore alla soglia del milione di euro (fatturato 2023: 13,02 mil. euro), come meglio evidenziato dai seguenti prospetti sintetici:

Esercizio	2023	2022	2021	2020	2019
Risultato	268.865	143.782	135.913	261.750	-840.199

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni – modello MEF, dati relativi all'anno 2023 – allegate alla deliberazione Consiglio comunale di Ascoli Piceno n. 103 del 19.12.2024

Esercizio	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.028.909	12.153.924	11.148.244
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.647.637	4.380.634	3.741.230
di cui Contributi in conto esercizio	2.636.413	3.528.909	2.120.870

¹ Cfr. <https://startspa.it/azienda/>

Fonte: scheda MEF allegata al piano di revisione ordinaria delle partecipazioni della Provincia di Ascoli Piceno, adottato con DCC n. 43/2024.

Nel piano di revisione esaminato il Comune ha disposto il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

3.6.1 START Plus s.c.r.l. (partecipazione indiretta tramite START s.p.a.)

Start Plus è una società consortile a capitale misto (pubblico-privato) partecipata indirettamente dal Comune di Ascoli Piceno tramite della società START s.p.a., che detiene 84% delle quote di capitale sociale; il restante 16% appartiene al socio privato Autolinee Picene Riunite s.c. a r.l.

Detta società, costituita nel 2007 (previa gara per la scelta del socio privato), risulta affidataria - in forza di atto regionale - del servizio di trasporto pubblico in ambito extraurbano nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno denominato "bacino AP/2"; servizio la cui gestione rientra nelle competenze regionali ai sensi della L.R. 45/1998 (come modificata dalla L. 13/2015, che ha riorganizzato il riparto di funzioni tra Regione, Province e Comuni in attuazione della Legge 56/2014 - cd. "legge Delrio"). Per quanto risulta dal sito internet istituzionale della partecipata, successivamente alla sua costituzione, così come previsto dagli atti della Giunta Regionale delle Marche n° 1312 del 3 novembre 2005 e quelli del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno n ° 168 del 20 dicembre 2005, gli enti locali della Provincia di Ascoli Piceno, bacino AP/2, hanno stipulato, ciascuno per la propria competenza, specifici contratti di servizio con la società medesima².

L'attività svolta, secondo quanto rappresentato dall'Ente, rientra dunque nella "*produzione di servizi di interesse generale*" ex art. 4, co. 2 lett. a) TUSP.

Per quanto emerge dalla documentazione a corredo del piano di revisione (schede MEF), l'organizzazione societaria si connota per la presenza di un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, mentre non risulta impiegato alcun dipendente. Dalla medesima documentazione emerge un fatturato, relativo al triennio 2021-2023, sempre superiore al milione di euro ed in progressivo incremento (fatturato 2023 pari a 13,02 milioni di euro); nell'ultimo quinquennio, inoltre, la partecipata ha riportato un risultato d'esercizio sempre pari a zero, come evidenziato dai seguenti dati riepilogativi:

² In base agli atti consultati dall'Albo Pretorio on-line del Comune di Ascoli Piceno, con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 20/07/2023 il Comune ha disposto la proroga del contratto di servizio siglato con detta società consortile fino al 30 settembre 2026.

Esercizio	2023	2022	2021	2020	2019
Risultato	0	0	0	0	0

Esercizio	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.028.909	12.153.924	11.148.244
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.647.637	4.380.634	3.741.230
di cui Contributi in conto esercizio	2.636.413	3.528.909	2.120.870

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni – modello MEF, dati relativi all’anno 2023 – allegate alla deliberazione Consiglio comunale di Ascoli Piceno n. 103 del 19.12.2024

Nel piano di revisione esaminato il Comune ha disposto il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

Il Collegio, nel prendere atto della decisione dell’Ente, evidenzia come in relazione a tale società risulta sussistente la criticità tipizzata dall’art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, rappresentata dall’esistenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, nel caso di specie pari a zero; criticità in relazione alla quale l’Ente, nel piano di revisione esaminato, non ha fornito alcun elemento né sotto il profilo delle ragioni sottostanti alla stessa, né in merito alle valutazioni svolte al riguardo.

Pertanto, la Sezione, pur considerato il ruolo svolto dalla società START Plus s.c.r.l. nel contesto del trasporto pubblico locale a livello provinciale, raccomanda all’Ente, per il futuro, di soffermarsi adeguatamente nel proprio piano di razionalizzazione in merito alla criticità sopra evidenziata, dando conto delle ragioni sottese all’attuale assetto organizzativo della società e alle valutazioni svolte sul punto.

3.6.2 TIBURTINA BUS s.r.l. (partecipazione indiretta tramite START s.p.a.)

Tiburtina Bus s.r.l. è una società indirettamente partecipata dal Comune tramite START s.p.a, che detiene una quota pari allo 0,56% del capitale sociale. L’organismo, per quanto emerge dagli atti a disposizione, gestisce la stazione per autobus Tiburtina nella città di Roma, adibita all’accoglienza delle autolinee nazionali e internazionali, in partenza o in arrivo.

Nel triennio 2021/2023 tale società ha registrato un fatturato sempre superiore ad un milione di euro, ed un risultato d’esercizio positivo per tre esercizi su cinque, nel quinquennio 2019/2023. Di seguito i prospetti che illustrano più nel dettaglio i suddetti dati:

Esercizio	2023	2022	2021	2020	2019
Risultato	-65.806	49.543	39.194	-180.927	46.781

Esercizio	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.302.553	1.356.912	1.063.629
A5) Altri Ricavi e Proventi	188.996	34.753	45.905

Fonte: schede per la rilevazione delle partecipazioni – modello MEF, dati relativi all’anno 2023 – allegate alla deliberazione Consiglio comunale di Ascoli Piceno n. 103 del 19.12.2024

Il Comune, nel piano esaminato, ha deliberato il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, qualificandola la partecipazione come strumentale rispetto alle attività di trasporto extra urbano svolte dalla società START S.p.A.

Il Collegio, pur considerata la natura pulviscolare della partecipazione, invita l’Ente a monitorare adeguatamente l’andamento di tale partecipata indiretta, tenuto conto delle criticità emergenti sotto il profilo del risultato di esercizio, risultato negativo in due degli ultimi cinque esercizi (sebbene uno di tali due esercizi, il 2020, corrisponda al periodo di maggior impatto dell’emergenza pandemica).

4. Conclusioni

Conclusivamente, alla luce degli elementi fattuali riscontrati e dei principi sin qui esposti, il Collegio prescrive all’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno, in funzione del prossimo piano di revisione periodica delle proprie partecipate, di:

- superare le carenze motivazionali riscontrate in questa sede, fornendo, previa allegazione al piano della prescritta relazione tecnica ex art. 20 TUSP, ogni elemento informativo utile a ricostruire le valutazioni, anche economiche, poste a fondamento delle scelte discrezionali adottate, in ordine alle proprie partecipate;
- monitorare e rivalutare annualmente la eventuale sussistenza di esigenze di contenimento dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, previa adeguata analisi dei dati di bilancio delle stesse, motivando adeguatamente nell’ambito del piano di revisione in merito alle valutazioni effettuate sul punto;
- monitorare e relazionare in merito allo stato dei processi di dismissione attualmente in atto;
- con riferimento alla società START Plus s.c.r.l., esplicitare nel prossimo piano di razionalizzazione le ragioni sottostanti la presenza di un assetto organizzativo che

contempla un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (quale ipotesi tipizzata dall'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP), illustrando le valutazioni svolte sul punto;

- garantire, quanto alla composizione degli organi di amministrazione, il pieno rispetto della disciplina dettata dall'art. 11, commi 2 e 3 del TUSP, rivalutando periodicamente, in occasione del rinnovo dell'organo di amministrazione, la permanenza delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa in base alle quali, ai sensi dell'art. 11, comma 3 TUSP, sia stata operata scelta di costituire un organo di amministrazione pluripersonale, trasmettendo la relativa delibera assembleare alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ed alla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 TUSP;
- a verificare, in riferimento al compenso percepito dagli amministratori delle proprie società partecipate, il persistente rispetto - in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali attuativi dell'art. 11, comma 6 TUSP - del disposto di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui *"a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 percento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche

PRESO ATTO

con i profili di criticità espressi in parte motiva, del summenzionato provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottato, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016, dal Comune di Ascoli Piceno, con deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 19 dicembre 2024, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria;

RICHIAMA

l'Amministrazione ad assumere – alla luce delle indicazioni espresse da questa Sezione di controllo nella presente delibera - tutte le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate, anche con riguardo al monitoraggio dei relativi costi di funzionamento ed alla completezza della informativa documentale.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ascoli Piceno, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Amministrazione comunale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025, tenuta da remoto.

Il Magistrato relatore

Marco Mazzocco

f.to digitalmente

Il Presidente f.f.

Renato Catalano

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 7 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente